

Intestazione

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 2172/2014, - pronunciata in un giudizio promosso da A.M. nei confronti della ... srl e della socia di maggioranza, ... spa, al fine di sentire accertare la legittimità del recesso dalla prima società, dallo stesso esercitato, con notifica dell'atto di citazione, ex art. 2473 c.c., comma 2 e di condanna della società alla liquidazione della quota - ha, in riforma della decisione non definitiva di primo grado e della decisione successiva definitiva (essendo stati riuniti i separati gravami proposti), respinto le domande attrici.

In particolare, la Corte distrettuale, respinto l'appello incidentale dell' A. avverso la sentenza non definitiva di primo grado, nella parte in cui era stata respinta la domanda risarcitoria avanzata, ex art. 2497 c.c., nei confronti della socia di maggioranza ..., ha, invece, accolto il gravame principale della ... avverso la sentenza non definitiva, rilevando che, con Delib. 29 aprile 2004, approvata da tutti i soci, compreso l' A., si era fissata la durata della società sino al 31/12/2050 e che erroneamente il giudice di primo grado, al fine di ritenere che il socio fosse libero di recedere ad nutum, aveva equiparato la disciplina (art. 2473 c.c.) della società di capitali a tempo indeterminato a quella (art. 2285 c.c.) di una società di persone contratta per una durata che ecceda la presumibile vita dei soci (nella specie, facendo riferimento all'età dell' A. nei 2050, data di scadenza della società, anni 87), laddove il nuovo disposto dell'art. 2473 c.c., comma 2, consente il recesso ad nutum del socio di una srl soltanto nell'ipotesi di società contratta a tempo indeterminato. La Corte d'appello ha poi definito gli obblighi restitutori conseguenti alla esecuzione delle somme versate dalla società in esecuzione della sentenza definitiva, a titolo di rimborso della quota del socio receduto.

Avverso detta sentenza, l' A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di ... srl e di ... spa (che resistono con controricorso). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2473 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., dolendosi della mancata equiparazione della società a responsabilità limitata, con una durata che ecceda la presumibile vita dei soci (quale quella in oggetto, con scadenza nel 2050, in rapporto all'età del socio uscente), a quella contratta a tempo indeterminata, al fine del riconoscimento del libero esercizio del recesso del socio.

2. La censura è infondata.

Ai sensi dell'art. 2473 c.c., comma 2, il socio di società a responsabilità limitata costituita a tempo indeterminato può recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l'atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all'anno. L'art. 2285 c.c., invece, nell'ambito delle società di persone, prevede il diritto di recesso ad nutum, non solo quando la società sia contratta a tempo indeterminato, ma anche quando sia contratta per tutta la vita di uno dei soci. Nelle società di persone, ove il termine di durata previsto dall'atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana, si è considerata la società come contratta a tempo indeterminato, con conseguente possibilità per i soci del recesso ad nutum.

Nel caso di specie, lo statuto della società ... fissa la durata della società sino al 31 dicembre 2050.

Nella pronuncia di questa Corte n. 9662/2013 (ove, peraltro, si trattava, precisamente, di una s.r.l. la cui durata era stata fissata sino all'anno 2100 e l'oggetto del giudizio riguardava il fatto se una Delibera assembleare, con la quale veniva disposta la riduzione della durata di una s.r.l., dall'originario termine del 2100 al 2050, legittimasse il recesso per il socio dissenziente), si è affermato che la fissazione della previsione di durata dell'ente societario assolve allo "scopo di optare per una determinazione dell'aspettativa di vita di una società in funzione della possibilità che il progetto di attività, che con essa si intende perseguire, possa essere, sia pure indicativamente, determinato", mentre "una data oltremodo lontana nel tempo ha, almeno di norma, l'effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione fra una durata a tempo determinato o indeterminato della società", cosicché tale indicazione si risolve "o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato", con necessità conseguente, in quest'ultimo caso, "di un intervento correttivo dell'interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata".

Deve osservarsi che, con la riforma societaria del 2003 si è passato da un regime, nel quale la disciplina del recesso da una società a responsabilità limitata faceva rinvio a quella delle società per azioni, ad altro, per effetto del quale vi è una specifica elencazione dei casi, con significativo ampliamento nel quale il recesso può esercitarsi (art. 2473 c.c.), salva diversa volontà dei soci espressa nell'atto costitutivo. È stata poi introdotta la previsione di una società di durata indeterminata, con previsione della possibilità di recesso ad nutum.

Nella presente controversia, il cui oggetto consiste proprio nella verifica della legittimità del recesso ad nutum esercitato da socio di una srl, costituita con una durata determinata fino al 2050, avuto riguardo all'interpretazione letterale dell'art. 2473 c.c., che limita tassativamente la possibilità di recedere ad nutum nel solo caso di società contratta a tempo indeterminato, ed ad una valutazione sistematica, che tenga conto della differente disciplina dettata per le società a responsabilità limitata, rispetto a quella operante per le società di persone, ed anche della tutela dei creditori sociali che, facendo affidamento solo sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità, il motivo del ricorso, fondato sulla necessità di equiparare la durata a tempo indeterminato della vita della società a quella contratta a tempo determinato, con una durata (fissata fino al 2050), ritenuta eccedente la presumibile vita del socio, non merita accoglimento.

Questa Corte, nella pronuncia del 2013, in una controversia nella quale si discuteva della legittimità del recesso di un socio (peraltro, una società, che non aveva acconsentito a modifica dell'atto costitutivo) da una società a responsabilità limitata, a fronte di una deliberazione di riduzione della durata della società, ha confermato la decisione impugnata, con la quale si era accertato il diritto di recesso del socio, ai sensi dell'art. 2473 c.c., ritenendo che la Delibera societaria era rivolta essenzialmente ad escludere una causa di recesso del socio: l'originaria durata statutaria, prevista per il 2100, era assimilabile, infatti, ad una durata a tempo indeterminato, trattandosi di un'epoca così lontana (2100) "da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo".

Nella fattispecie qui in esame, si discute, invece, di una durata statutaria fissata al 2050 ed il ricorrente assume che detta previsione sia equivalente a quella a tempo indeterminato, deducendo che la durata del 2050 supera, non "la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale" (come affermato nella pronuncia n. 9662/2013), ma la propria aspettativa di vita ovvero la durata media di vita del socio-persona fisica, circostanza, questa, del tutto irrilevante.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in

complessivi Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019